



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n. 773), come modificato dall'art. 22 della legge 27.12.2002, negli esercizi pubblici e nei circoli privati di Como e provincia, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, impone i seguenti divieti e prescrizioni.

GIUOCHI DELLE CARTE

L'esercizio del gioco delle carte è lecito, ove il pubblico si intrattenga solamente per lo svago; anche se trattasi di giochi leciti, è vietato giocare su di essi poste e scommesse.

E' prevista, infatti, soltanto l'abilità del giocatore, che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future.

Sono vietati i seguenti giochi:

baccarat - bassetta tajè - bestia- biribisso- chemin de fer o cincina- conchin- domino- erbetta- faraone- lussata- goffo o goffetto- lansquenet- lanzechenetto o topa- lotteria mercantile e fiera- maco o novino- mazzetto- morra-padrone e sotto- passatella o tocco- petrangola- pitocchetto- poker- primavera- punto- ramino- settemezzo stoppa- tre carte-trentaquaranta- trentuno/gilet- trentacinque o mercante o piattello- trentasei o turchinetto- undici e mezzo- ventuno- zecchinetto.-

GIUOCHI AL BILIARDO

Sono vietati i seguenti giochi:

bazzica- battifondo o banco- baccarat con birilli- carrettella o lumaca- giardinetto- gioco del tre e del nove- macao con birilli - parigina- rosso e bianco- rosso e nero- biliardo inglese o francese- biliardo a trottola-

ALTRI GIOCHI

Sono vietati, inoltre, i seguenti giochi:

dadi in tutte le forme - bianca o bella bianca - bull - carosello - fiera - football star - testa o croce - roulette di qualsiasi specie- riffa- tombola (salvo i casi previsti dalla legge)

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e come tali idonei per il gioco lecito:

A- gli apparecchi elettromeccanici, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un Euro, che distribuiscono, in caso di vincita, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, ossia come diretta ed immediata conseguenza del gioco, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e non scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore complessivo non può essere superiore, per ciascuna vincita, a venti volte il costo della partita;

B- gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che non distribuiscono premi, né in denaro né in prodotti di piccola oggettistica, attivabili esclusivamente con moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di Euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che consentono esclusivamente, quale effetto della vincita, il prolungamento o la prosecuzione della partita, subito dopo la sua conclusione, fino ad un massimo di dieci volte.



Dal 1° gennaio 2003, questi ultimi apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive modificazioni e se per essi sono state assolte le relative imposte.

Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non potranno più dare come premio il prolungamento o la prosecuzione della partita; qualora non sia possibile una loro riconversione in altra tipologia consentita, dovranno essere rimossi;

- C- gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore che non distribuiscono premi di alcun genere e per i quali la durata della partita può variare solo in relazione all'abilità del giocatore; il costo di ogni singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di Euro;
- D- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio. Il costo della partita non supera 50 centesimi di Euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che consentono la corresponsione di vincite in denaro, comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche.
- Per questi apparecchi e congegni le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle somme giocate.
 - In ogni caso i suddetti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
 - Tali apparecchi devono essere, inoltre, dotati di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.
 - L'utilizzo di questi ultimi apparecchi e congegni è vietato ai minori di anni 18.

Anche gli apparecchi e congegni di cui alle lettere A), B) e C), prodotti o importati a decorrere dal 1° gennaio 2003, devono essere dotati dei citati dispositivi.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo e, pertanto, vietati nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a venti volte il costo della singola partita, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Sono vietati gli apparecchi ed i congegni attivati con lettore ottico (per banconote), salvo quelli descritti alla lettera C).

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici che possono riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole e quelli, comunque, difforni dai tipi leciti prima elencati.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque proceda all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni diversi da quelli previsti nella presente tabella e non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni imposte dall'art. 110 del T.U.L.P.S., come modificato dalla Legge 289/2002, è punito con l'ammenda da 4.000,00 a 40.000,00 Euro.



E' sempre disposta, inoltre, la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

E' punito con l'ammenda da 500,00 a 1.000,00 Euro chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui alla lettera D) della presente tabella, ne consenta l'uso ai minori di anni 18.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17, e 110 del T.U.L. P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni.

Se l'autore degli illeciti appena esposti è titolare di licenze per pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal Sindaco competente.

Il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'Autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 100 del citato Testo Unico, come modificato dalla Legge 289/2002.

Como, 12 maggio 2003



IL QUESTORE
(Calderola)





Cat. 11.Az/04

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO

- **VISTO** l'art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.6.1931);
- **TENUTO CONTO** dei principi volti a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori dai pericoli derivanti da una indiscriminata percezione di immagini televisive;
- **PRESO ATTO** delle direttive del Ministero dell'Interno contenute nella circolare n. 557/223.420.1 del 5 dicembre 2003, avente ad oggetto: "Videogiochi a contenuto osceno o violento ecc.";
- **RILEVATA** la necessità affinché negli esercizi pubblici interessati non siano installati apparecchi e congegni suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori;
- **RICHIAMATO** il proprio provvedimento emesso il 12.5.2003, recante la Tabella dei Giochi proibiti;
- **LETTI** l'art. 31 della Costituzione, la Legge 27 maggio 1991, n. 176 e l'art. 9 del TULPS;

VIETA:

nel pubblico interesse, che negli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, ed in punti di raccolta delle scommesse, ove siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, vengano installati apparecchi e congegni comprendenti audiovisivi che contengano "sequenze particolarmente crude o brutali ovvero scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore. Il divieto non riguarda gli apparecchi e congegni il cui utilizzo è vietato ai minori di anni 18.

Quanto prescritto integra le disposizioni emanate col provvedimento sopra menzionato.
Como, 23 gennaio 2004

IL QUESTORE
(Caldarola)

